

*Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi
Orientali*

Bacino del fiume Tagliamento

Capitolo 3
Caratterizzazione delle aree protette

INDICE

3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE.....	1
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	1
3.1.1. <i>Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</i>	1
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	3
3.2.1. <i>Acque dolci idonee alla vita dei pesci</i>	3
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESSE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE	6
3.3.1. <i>Acque di balneazione</i>	6
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESSE QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE	12
3.4.1. <i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	12
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE	18
3.5.1. <i>ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DEL TAGLIAMENTO</i>	18
3.5.2. <i>PARCHI E RISERVE NEL BACINO DEL TAGLIAMENTO</i>	21

3. Caratterizzazione delle aree protette

3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

3.1.1. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

La Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, con DGR 4072/01 e con DGR 2393/06 di aggiornamento, ha individuato e classificato, ai sensi dell'art. 80 del dlgs 152/06 le sottoindicate acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile

	Corpo idrico	categoria	Provincia	Comune	località
1	torrente Comugna	A1	PN	Vito d'Asio	S. Francesco
2	rio Armentis	A1	UD	Forni Avoltri	
3	rio Margò	A2	UD	Ravascletto	

Tabella 3.1:acque superficiali destinate al consumo umano.

Attualmente non sono stati individuati corpi idrici ai sensi dell'articolo 82 del dlgs 152/06, se non parzialmente in attuazione dell'articolo 80 come detto sopra.

Attualmente non sono state individuate aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del dlgs 152/06. Al momento quindi trova applicazione quanto previsto dal comma 3, per il quale la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizi, nonché quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, ovvero l'individuazione di una zona di rispetto con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione



Figura 3.1:acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

3.2.1. Acque dolci idonee alla vita dei pesci

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;
- b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;
- d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Con DGR 2327/02 e con successiva DGR 2708/06 di aggiornamento sono state designate e classificate le seguenti acque dolci idonee alla vita dei pesci:

Prov.	Bacino	Corso d'acqua o lago	Tratto designato	N° staz.	DGR 2708 17.11.2006
UD	Tagliamento	Fiume Tagliamento	Dalla sorgente al ponte Avons (Tolmezzo)		salmonicole
UD	Tagliamento	Fiume Tagliamento	Dalla presa del Consorzio Ledra-Tagliamento di Ospedaletto (Gemona del Friuli) fino al confine meridionale del Comune di Ragogna		salmonicole
UD	Tagliamento	Fiume Tagliamento	Dal confine meridionale del comune di Ragogna alla località Gorgo di Latisana		ciprinicole
UD	Tagliamento	Torrente Cosa	tutto		salmonicole
UD	Tagliamento	Torrente Arzino	tutto		salmonicole
UD	Tagliamento	Torrente Venzonassa	tutto		salmonicole

Tabella 3.2:tratti classificati idonei alla vita dei pesci.




Figura 3.2: acque dolci idonee alla vita dei pesci.

3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

3.3.1. Acque di balneazione.

A livello comunitario le acque di balneazione sono disciplinate dalla direttiva 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

A livello nazionale le acque di balneazione sono disciplinate dal D.P.R. 8-6-1982 n. 470 di attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, invece è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008

In particolare le disposizioni transitorie inserite nell'articolo 17 del summenzionato decreto legislativo, tra l'altro, prevedono che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

Nelle more di emanazione del suddetto decreto ministeriale attuativo, le zone idonee alla balneazione continuano quindi ad essere individuate così come previsto dal succitato DPR n. 470/82

Sulla base dei risultati dei monitoraggi ottenuti in ciascun anno, la Regione quindi provvede ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo. Vi sono inoltre delle zone vietate permanentemente alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento: si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto.

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Ai sensi dell'articolo 79 del dlgs 152/06, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, sono stabiliti dalle regioni programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità di tali acque agli obiettivi specifici previsti.

Con DGR 2921/2008 la Regione ha provveduto a delimitare le seguenti zone per l'anno 2009 e i punti di campionamento:

ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE ALL'INIZIO DELLA STAGIONE BALNEARE 2009	
punto di denominazione punto e zona corrispondente campionamento	
COMUNE di LIGNANO SABBIAORO (cod. 049)	
007	Lungomare Marin - Fronte Hotel Marin
005	Lignano Sabbiadoro - Terrazza Mare
003	Lignano Sabbiadoro - Spiaggia Gabbiano
011	Pontile Pineta
010	Camping Riviera
009	Punta Tagliamento
COMUNE di TRASAGHIS (cod. 124)	
001	LAGO DI CAVAZZO - Lato sud ovest - Rio da Cout - di fronte al Camping
002	LAGO DI CAVAZZO - Lato sud est - ultima fontana pubblica
COMUNE di FORGARIA NEL FRIULI (cod. 137)	
001	TORRENTE ARZINO - Località Ponte dell'Armistizio
002	FIUME TAGLIAMENTO - Località Cornino Cimano

ZONE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2009	
COMUNE di LIGNANO SABBIAORO (cod. 049)	
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:	
Codice zona: ZPA UD 005	
Descrizione: Porto Lignano	
Coordinate inizio zona: long. 00° 42' 14.2" lat. 45° 42' 07"	
Coordinate fine zona: long. 00° 42' 05.2" lat. 45° 41' 46.5"	
Lunghezza: m. 350.	
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:	
Codice zona: ZPA UD 001	
Descrizione: foce del fiume Tagliamento	
Coordinate inizio zona: long. 00° 38' 56.8" lat. 45° 38' 40.2"	
Coordinate fine zona: long. 00° 38' 54" lat. 45° 38' 30"	

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Lunghezza: m. 500.

PUNTI DI CAMPIONAMENTO STAGIONE BALNEARE 2009							
punto di campionamento	denominazione punto e zona corrispondente	longitudine			latitudine		
COMUNE di LIGNANO SABBIAORO (cod. 049)							
007	Lungomare Marin - Fronte Hotel Marin	00	42	0,8	45	41	33,2
005	Lignano Sabbiadoro - Terrazza a Mare	00	41	39	45	41	15
003	Lignano Sabbiadoro - Spiaggia Gabbiano	00	40	52	45	40	47
011	Pontile Pineta	00	39	51,8	45	40	5,2
010	Camping Riviera	00	39	11,9	45	39	19,8
009	Punta Tagliamento	00	39	0,6	45	38	48,8
COMUNE di TRASAGHIS (cod. 124)							
001	LAGO DI CAVAZZO - lato sud ovest - località Rio da Cout - di fronte al Camping	00	36	50	46	19	35
002	LAGO DI CAVAZZO - lato sud est - ultima fontana pubblica	00	37	25,9	46	19	27,5
COMUNE di FORGARIA NEL FRIULI (cod.137)							
002	FIUME TAGLIAMENTO - Località Cornino Cimano	00	33	56,1	46	12	58,6
001	TORRENTE ARZINO - Località Ponte dell'Armistizio	00	30	14	46	12	41
COMUNE di SAURIS (cod. 107)							
001	LAGO DI SAURIS - Località Est Rio Storto	00	16	30	46	26	42
003	LAGO DI SAURIS - Località La Maina	00	16	41	46	27	4,6

Tabella 3.3 :punti di campionamento zone di balneazione e non e relative coordinate.



Figura 3.3: acque di balneazione.

“La Regione del Veneto ogni anno individua le acque destinate alla balneazione e provvede, come previsto dal D.P.R. 8/06/1982 n. 470 (di attuazione della Direttiva n. 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008), ad eseguire i monitoraggi per la verifica della loro conformità. Vi sono poi delle zone vietate permanentemente alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento, e si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto. Ogni anno la Regione applica un programma di monitoraggio per la valutazione della conformità delle acque di balneazione durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre (periodo di monitoraggio) tramite controlli a frequenza almeno bimensile (controlli routinari). Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge per anche un solo parametro i controlli routinari vengono intensificati con dei controlli suppletivi fino ad un massimo di 5 per punto. Sulla base dei risultati dei controlli routinari ottenuti in ciascun anno, la Regione provvede poi ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo (classificazione delle acque di balneazione a cura della regione al termine della stagione balneare).

Il D.Lgs. 152/2006 all'Art. 83 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del DPR 470/82 e s.m. Il decreto stabilisce inoltre che per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, le Regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla entrata in vigore della parte terza del decreto stesso e successivamente con periodicità annuale prima dell'inizio di ogni stagione balneare, comunicano al Ministero dell'Ambiente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità nonché le misure che s'intendono adottare.

In adempimento al DPR 8/06/1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopracitato ogni anno la Regione del Veneto da corso ai previsti controlli sulle acque di balneazione tramite l'ARPAV, secondo specifici programmi di monitoraggio emessi annualmente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Tutela dell'Ambiente. Per l'anno 2009 il Decreto è il n. 51 del 17/03/2009 “Individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della regione del veneto per l'anno 2009, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche e integrazioni”.

Inoltre, la Regione del Veneto ogni anno attua un programma di sorveglianza algale (rilevazione delle alghe con possibili effetti igienico-sanitari) al fine di potersi avvalere prima del 2007 della deroga ai valori limite imposti dal DPR n. 470/1982 per il parametro “ossigeno disciolto” (da

50% a 170% di saturazione di ossigeno, anzichè da 70% a 120%), e dal 2007 in poi, dandone anche apposita informazione al pubblico, per la non valutazione del parametro "ossigeno disciolto" ai sensi del D.Lgs n. 94/07 e Legge Regionale 15/2007.




Figura 3.4 zone di balneazione limitrofe alla foce del Tagliamento

3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

La normativa comunitaria in materia di aree sensibili rispetto ai nutrienti è stata recepita con il dlgs 152/99 e successivamente ripresa dal dlgs 152/06.

3.4.1. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono disciplinate dall'articolo 92 del dlgs 152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del citato decreto.

Secondo i criteri dell'Allegato 7/A-I, si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.

Tali acque sono individuate, tra l'altro in base ai seguenti criteri:

1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO₃) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene;
2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO₃) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene;
3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene.

Il recepimento della direttiva nitrati all'interno di un dlgs che tratta anche altre fonti di inquinamento però non rende la chiarezza degli obiettivi prefissati dalla direttiva.

Infatti la direttiva, riferendosi esclusivamente ai nitrati di origine agricola, prevede due passi fondamentali dei quali solo il secondo è previsto nel dlgs 152/06:

1. individuazione delle acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene

2. la designazione come zone vulnerabili di tutte le zone note del territorio che scaricano (nitrati di origine agricola) nelle acque inquinate e che **concorrono** all'inquinamento.

I commi 6 e 7 dell'articolo 92 del dlgs 152/06 prevedono infine, al pari della direttiva di riferimento, che nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola vengano predisposti e attuati i programmi d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

Con delibera n°1516/2003 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato come zona vulnerabile da nitrati l'area compresa nel Comune di Montereale Valcellina, in base Allegato 7 parte AI dell'allora vigente D.Lgs 152/1999, in quanto in particolare, risultava superata in una falda sotterranea la concentrazione di 50 mg/L di nitrati.

Successivamente con delibera n°1920/2008, a seguito di uno studio di approfondimento riguardante lo stato di inquinamento da nutrienti (nitrati) delle lagune di Marano e Grado e la stima dei contributi nel relativo bacino scolante da parte del comparto agricolo e del comparto civile e industriale, al fine di stabilirne la significatività dei contributi, sono state individuate le acque della laguna di Marano e Grado quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE; ed è stata designata come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, il territorio ricompreso nei Comuni sotto elencati;

Flaibano, Ronchis, Sedegliano, Dignano, Codroipo, Buia, Majano, Artegna, Treppo Grande, San Daniele del Friuli, Magnano in Riviera, Agogna, Camino al Tagliamento, Varmo, Rivignano, Latisana.



Figura 3.5: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Infine con Decreto del Presidente della Regione n° 0295/2008/Pres è stato emanato il programma d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola ai sensi del comma 7 dell'articolo 92 del dlgs 152/06.

3.4.1.1. Aree sensibili

Le aree sensibili sono disciplinate dagli articoli 91 e 106 del dlgs 152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del citato decreto.

Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

- laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. A seconda del caso sarà necessario prevedere l'abbattimento dell'azoto, del fosforo o di entrambi i nutrienti;
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L, (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);
- aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.

Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica.

Il comma 1 dell'articolo 91 del dlgs 152/06 individua ex lege le seguenti aree sensibili di interesse regionale:

- i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 kmq nonché i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.

Le regioni possono individuare ulteriori aree sensibili e provvedono a delimitare i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

Infine, l'articolo 106 del dlgs 152/06 prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque ricipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento depurativo che preveda l'abbattimento dei nutrienti azoto e/o fosforo secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso; tali disposizioni non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.

Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui sopra in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

Con delibera n°2016/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato quale ulteriore area sensibile l'intera Laguna di Marano e Grado, e ha delimitato quale bacino drenante delle acque costiere dell'Adriatico settentrionale e della Laguna di Marano e Grado l'intero territorio regionale, ad esclusione dei bacini denominati Slizza e Sava che fanno parte del bacino del Danubio che drena le acque verso il Mar Nero.




Figura 3.6 :le aree sensibili.

3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

3.5.1. ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DEL TAGLIAMENTO

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino del Tagliamento:

CODICE	DENOMINAZIONE	AREA	REGIONE	TIPO_SITO SIC
IT3320038	Pineta di Lignano	117,60	continent	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	5404,62	alpina	G - SIC incluso in una ZPS
IT3320002	Monti Dimon e Paularo	701,65	alpina	G - SIC incluso in una ZPS
IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	465,16	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	3893,86	alpina	G - SIC incluso in una ZPS
IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	4662,48	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320008	Col Gentile	1038,20	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	1831,63	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

IT3320009	Zuc dal Bor	1414,58	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	7999,41	alpina	G - SIC incluso in una ZPS
IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	2405,94	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	9591,72	alpina	G - SIC incluso in una ZPS
IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	402,47	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310003	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa	874,52	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310001	Dolomiti Friulane	36740,00	alpina	C - SIC e ZPS coincidenti
IT3320015	Valle del medio Tagliamento	3580,07	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320021	Torbiere di Casasola e Andreuzza	98,01	continent	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310005	Torbiere di Sequals	13,52	continent	G - SIC incluso in una ZPS
IT3310007	Greto del Tagliamento	2718,81	continent	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3320030	Bosco di Golena del Torreano	139,88	continent	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3230006	Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'			
IT3230080	Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno			
IT3230085	Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio			
IT3250033	Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento			

CODICE	DENOMINAZIONE	AREA	REGIONE	TIPO_SITO ZPS
IT3321001	Alpi Carniche	19499,88	alpina	F - ZPS che contiene SIC
IT3321002	Alpi Giulie	18032,72	alpina	F - ZPS che contiene SIC
IT3310001	Dolomiti Friulane	36740,00	alpina	C - SIC e ZPS coincidenti
IT3311001	Magredi di Pordenone	10097,17	continent	F
IT3250040	Foce del Tagliamento			
IT3250041	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione			
IT3230089	Dolomiti del Cadore e del Comelico			




Figura 3.7: zone SIC e ZPS.

3.5.2. PARCHI E RISERVE NEL BACINO DEL TAGLIAMENTO

Si riporta l'elenco, per il territorio del bacino del Tagliamento, dei Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali nazionali e Riserve naturali regionali, tenuto conto che è in itinere l'approvazione a livello nazionale del VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, che potrebbe comportare la variazione di alcuni siti.

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

PARCHI REGIONALI

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI	SUPERFICIE (ha)
L.R. n. 42 del 30.9.1996, art. 41 Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane	Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Tramonti di Sopra	
L.R. n. 42 del 30.9.1996, art. 42 Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie	Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone	

RISERVE

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI	SUPERFICIE (ha)
L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 43 Riserva naturale regionale del Lago di Comino	Forgaria nel Friuli, Trasaghis	
Lr 17 del 25.8.2006 art. 21 e Lr 14 del 14.6.07 Riserva naturale regionale della Val Alba	Moggio Udinese	

Tabella 3.4: parchi e riserve nel bacino del Tagliamento.




Figura 3.8:parchi e Riserve.

